

ASSOCIAZIONE "THE BOMBARDINO'S GUITAR BAND-APS"

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci



Il giorno 7 giugno 2022, alle ore 20.30, presso "La Casa delle Associazioni" di Milano – Zona 2 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "The Bombardino's Guitar Band – APS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Gianrosario Rubino, nonché presidente dell'associazione, rilevando che l'assemblea è stata regolarmente convocata e constatando che sono presenti n. 7 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da segretario e verbalizzante la Sig.ra Monia Martini, nonché vice presidente dell'associazione.

Il Presidente informa i presenti che è necessario adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, in seguito alla richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana di Milano ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Runtts (che si allega).

Al termine della lettura del nuovo statuto e dopo le congrue spiegazioni si passa alla votazione, l'assemblea con voto unanime, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al vice presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Alle ore 21.30 essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente

Il Segretario

cui ogni associato ha diritto di voto, debba essere esteso anche agli associati minorenni, i quali hanno facoltà dell'esercizio di tale diritto per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei loro confronti. Sul punto, è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), precisando come l'esclusione dal diritto di elettorato attivo degli associati minorenni sia contraria al principio della parità dei diritti tra gli associati e costituisca una lesione del loro *status* di socio;

- **Nota n. 18244/2021**, la quale ha ritenuto non direttamente applicabile agli Enti del Terzo settore l'istituto della cooptazione per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione. Tale istituto, infatti, si porrebbe in contrasto con l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'organo assembleare.

Da ultimo, si rammenta che ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS è necessario comunicare allo scrivente ufficio l'indicazione dell'**attuale nominativo del Rappresentante Legale**, l'**indirizzo Pec** dell'associazione e allegare **copia dell'atto costitutivo dell'ente**.

Sul punto, si precisa che qualora fosse impossibile trasmettere l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, è possibile trasmettere un'apposita dichiarazione, effettuata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e a firma del Legale Rappresentante, attestante la sua insussistenza o irrecuperabilità.

Alla luce di quanto evidenziato, si resta in attesa di ricevere, **in un'unica soluzione**, lo statuto revisionato e registrato presso Agenzia delle Entrate, l'atto costitutivo (o l'eventuale dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità), nonché la comunicazione dell'indirizzo Pec dell'associazione e dell'attuale nominativo del Legale Rappresentante al seguente indirizzo Pec **protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it**, **entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione**.

Qualora invece, la volontà dell'associazione sia quella di non essere iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, **si prega di darne comunicazione al medesimo indirizzo pec entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente**.

Si sospendono i termini di decorrenza per l'istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Cordiali saluti

Il Direttore
Settore Politiche del Lavoro e Welfare
Federico Ottolenghi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Gentile Presidente APS

Oggetto: richiesta di revisione dello statuto dell'Associazione di promozione sociale ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

così come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Associazioni di promozione sociale, procedimento che ha coinvolto anche la Vostra Associazione.

In ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dello scrivente ufficio compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale.

In sede di verifica della documentazione di cui in oggetto, è emerso come lo statuto della Vostra Associazione non sia conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Pertanto, al fine di verificare i presupposti per l'iscrizione al RUNTS, è necessario procedere a una revisione del testo dell'attuale statuto, adeguandolo alla normativa vigente, non soltanto con riguardo alle disposizioni previste per le Associazioni di promozione sociale (artt. 35 - 36 D.Lgs. n. 117/2017), ma anche a quelle aventi portata generale per tutti gli enti del Terzo settore (artt. 1-31 D.Lgs. n. 117/2017).

A riguardo, si suggerisce di prendere visione della Circolare n. 20 del 27/12/2018, emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è intervenuta a chiarire nel dettaglio la disciplina degli adeguamenti statutari all'esito della riforma del Terzo settore.

Inoltre, si invita a prestare particolare attenzione al contenuto delle seguenti Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- **Nota n. 1309/19** la quale, richiamando i principi di democraticità e parità dei diritti tra gli associati, chiarisce come il disposto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"THE BOMBARDINO'S GUITAR BAND – APS"

Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cinisello Balsamo (MI) Via Luigi Settembrini, 20 - quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "THE BOMBARDINO'S GUITAR BAND - APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
4. L'associazione "THE BOMBARDINO'S GUITAR BAND - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. Finalità e attività

1. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di attività solidaristiche, di promozione e utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore ovvero:

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"

2. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: promuove ed organizza attività culturali, musicali, di animazione e di ogni altra espressione artistica nonché spettacoli, concerti. Partecipa ad esse con propri soci o persone aderenti agli enti associati, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, di cui condivide finalità e metodi, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3. L'associazione può realizzare o partecipare ad attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 3. Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta scritta, ne condividono gli scopi, accettino il presente statuto e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
2. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa, stabilita annualmente nei termini prescritti dall'assemblea.
3. L'ammissione o il rigetto dall'associazione è deliberata dall'assemblea e annotata nel verbale della riunione. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve darne comunicazione, entro 60 giorni, specificandone i motivi, all'interessato, il quale a sua volta entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame nel corso della prima riunione utile.
3. Possono essere riconosciuti in qualità di soci sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare, direttamente o per delega, con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017, di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni, di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

2. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

3. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti, di svolgere la propria attività in modo personale, gratuito e volontario, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, di versare la quota associativa secondo quanto stabilito dall'assemblea.

4. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5. Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione: in quanto si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. Contro il provvedimento di esclusione di cui alle lettere b) e d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6. Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

Art. 7. L'Assemblea competenze, convocazione, validità e voto

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto ad un voto dal momento dell'iscrizione all'associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto: sms, e-mail, o altri mezzi tecnologici che attestino l'avvenuta ricezione, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

2. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano tutti gli associati.

3. E' inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario e può essere ordinaria e straordinaria.

4. L'assemblea o la partecipazione degli associati con l'espressione del voto, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza previa verifica dell'identità dell'associato.

5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e/o revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il bilancio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- approva l'eventuale regolamento interno;

- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- delibera sulle modifiche statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
8. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di metà dei soci più uno.
9. Ad ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene conservato presso la sede dell'associazione in modo che ogni socio possa consultarlo e/o trarne copia.

Art. 8. Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 componenti, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, cessa per scadenza del mandato e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico di cassa.

Art. 9. Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dall'assemblea, cessa per scadenza del mandato ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo.
2. Può delegare parte dei suoi poteri al vice presidente, il quale in caso di assenza, impedimento o cessazione del presidente può svolgerne le relative funzioni.
3. Il presidente presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 10. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Il rendiconto economico per cassa ai sensi dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs 117/2017, dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. È predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto entro i successivi 4 mesi dalla chiusura dello stesso.
3. Almeno 10 gg. prima dell'assemblea viene depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ogni associato.

4. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

5. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

7. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai componenti dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 7 dello statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12. Disposizioni e norma finale

1. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, Cinisello Balsamo 07/06/2022

Gianrosario Rubino _____

Monia Martini _____

Pierangelo Pedroni _____

Roberto Di Santo _____

Teresio Bartolomasi _____

Violetta Virginia Hewlett Spadea _____

Antonio Pittui _____



Per delega del Direttore Provinciale
Dott. Paolo CAMMILLI
Il Funzionario
Alessandro DELUCCHI